Infortuni in cantiere: la Cassazione sulla responsabilità del committente

La Cassazione torna sulla responsabilità del committente nei lavori edili, anche privati, approfondendo gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, il dovere di intervenire davanti a rischi evidenti e le condizioni per attribuirgli una responsabilità in caso di infortunio sul lavoro.

di Redazione tecnica – 11.11.2026

Affidare lavori edili a un'impresa non significa trasferire su quest'ultima ogni responsabilità per la **sicurezza del cantiere**. Il committente deve innanzitutto verificarne l'**idoneità tecnico-professionale** rispetto agli interventi da eseguire, ma i suoi obblighi non si esauriscono con la scelta dell'appaltatore, potendo estendersi anche alla fase esecutiva qualora si manifestino condizioni di pericolo talmente evidenti da essere riconoscibili senza particolari competenze tecniche.

La responsabilità per l'organizzazione delle attività e per l'adozione delle misure di sicurezza rimane principalmente in capo al datore di lavoro, mentre quella del committente dipende dagli obblighi che la normativa gli attribuisce e dalla possibilità di intervenire sulle situazioni di rischio, senza che gli possa essere richiesta una vigilanza tecnica continuativa sulle lavorazioni. Per rispondere di un eventuale infortunio, tuttavia, non basta che il committente abbia omesso un controllo o ignorato una situazione di pericolo, essendo necessario accertare che quella specifica omissione abbia contribuito alla verificazione dell'evento.

Su questi presupposti si è pronunciata anche la **Corte di Cassazione** che, con la **sentenza n. 37805 del 28 ottobre 2026**, ha esaminato la responsabilità di una committente per la morte di un lavoratore durante la ristrutturazione di un immobile privato, valutando sia le carenze nella verifica dell'idoneità dell'impresa sia il mancato intervento davanti a rischi immediatamente riconoscibili.

Responsabilità del committente per infortunio in cantiere: il caso

La vicenda trae origine da un infortunio mortale verificatosi durante la ristrutturazione di un immobile, dove erano in corso lavori di ampliamento di una terrazza e demolizione parziale della copertura, con interventi da eseguire a diversi metri di altezza e senza adeguate **protezioni contro le cadute**. La proprietaria aveva affidato le opere a un'impresa scelta anche in ragione dei rapporti personali con il titolare, senza definire puntualmente gli obblighi contrattuali e senza incaricare un responsabile dei lavori, nonostante la complessità degli interventi e i rischi connessi alla loro esecuzione.

Il Tribunale aveva assolto la committente, pur avendo rilevato carenze nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, ritenendo che le omissioni determinanti per l'infortunio fossero riconducibili al datore di lavoro. La Corte d'Appello, a seguito dell'impugnazione delle parti civili, ha invece riconosciuto la responsabilità della proprietaria **ai soli effetti civili**, considerando rilevanti sia la scelta di un'impresa priva delle necessarie capacità organizzative sia il mancato intervento davanti a condizioni di pericolo che, per l'assenza di opere provvisionali e sistemi di protezione, risultavano immediatamente riconoscibili.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha contestato che gli obblighi della committente potessero estendersi al controllo delle modalità esecutive dei lavori, sostenendo che la verifica dell'idoneità dell'impresa fosse stata effettuata attraverso la documentazione amministrativa e che alla proprietaria, priva di competenze tecniche specifiche, non potesse essere richiesto di individuare le carenze organizzative e prevenzionistiche dell'appaltatore.

La Cassazione ha dichiarato **inammissibile il ricorso**, ritenendo che le censure non avessero affrontato adeguatamente le motivazioni della sentenza d'appello, soprattutto con riferimento alle omissioni attribuite alla committente e al loro collegamento causale con l'infortunio mortale.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa: gli obblighi del committente

Nella vicenda rileva l'**art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008**, che impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare, secondo le modalità previste dall'Allegato XVII.

Per i cantieri di entità presunta inferiore a **200 uomini-giorno**, nei quali non siano presenti i rischi particolari individuati dall'Allegato XI, la disposizione prevede una verifica documentale semplificata, basata sull'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, del DURC e dell'autocertificazione relativa al possesso degli altri requisiti richiesti.

La Cassazione ha ricordato che l'iscrizione nel registro delle imprese costituisce un adempimento amministrativo che, da solo, non dimostra la capacità dell'appaltatore di eseguire qualsiasi tipologia di intervento, essendo necessario rapportare la sua idoneità alle caratteristiche delle opere e alle **risorse tecniche e organizzative** di cui dispone. La regolarità dell'impresa sotto il profilo amministrativo non esclude, infatti, che questa possa risultare inadeguata rispetto a lavorazioni particolarmente impegnative o che richiedono specifiche attrezzature e misure di prevenzione.

Nel caso esaminato, gli interventi interessavano la copertura di un edificio e comportavano attività in quota che l'impresa, secondo quanto accertato dai giudici di merito, non era organizzata per affrontare in condizioni di sicurezza. La committente aveva invece affidato i lavori principalmente sulla base dei rapporti personali con il titolare, senza valutare adeguatamente le capacità organizzative dell'appaltatore rispetto alla complessità delle opere.

La Corte ha quindi condiviso la valutazione dei giudici d'appello sull'inadeguatezza della verifica effettuata, precisando che l'eventuale responsabilità per la scelta dell'impresa richiede comunque di accertare l'**incidenza causale** della condotta del committente sull'infortunio. Il rispetto degli adempimenti documentali previsti dalla normativa, comprese le modalità semplificate quando applicabili, va pertanto tenuto distinto dall'accertamento della responsabilità per l'evento, che deve considerare le caratteristiche dei lavori, le circostanze dell'affidamento e il comportamento effettivamente esigibile da chi li ha commissionati.

Lavori in quota senza protezioni: quando deve intervenire il committente

Gli obblighi del committente non si esauriscono necessariamente con l'affidamento dei lavori, perché durante la loro esecuzione possono manifestarsi condizioni di pericolo che, pur derivando da carenze organizzative o prevenzionistiche dell'impresa, risultano immediatamente riconoscibili anche da chi non possiede competenze tecniche specifiche.

Sul punto, gli ermellini hanno ribadito che il committente è titolare di una **posizione di garanzia autonoma**, sebbene subordinata rispetto a quella dell'appaltatore, al quale rimangono affidati l'organizzazione delle lavorazioni e l'adozione delle misure necessarie a tutelare i propri dipendenti. Non può quindi essergli richiesto di controllare le tecniche esecutive, la scelta dei macchinari o le precauzioni che presuppongono conoscenze specialistiche, mentre una diversa valutazione riguarda le situazioni nelle quali la mancanza delle protezioni è percepibile senza particolari indagini, come accade quando si lavora a diversi metri di altezza senza ponteggi, parapetti o altri sistemi contro le cadute.

In presenza di **pericoli manifesti**, il committente può essere tenuto a segnalarli al datore di lavoro, a pretenderne l'eliminazione e, quando necessario, ad attivare i poteri inibitori o sostitutivi che rientrano nella propria sfera di intervento. La possibilità di riconoscere il rischio e di agire per impedirne le conseguenze deve essere valutata rispetto alle circostanze, senza sovrapporre la posizione del committente a quella del coordinatore per l'esecuzione, al quale l'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce specifiche funzioni di verifica e, nei casi previsti, il potere di sospendere le singole lavorazioni.

Per i lavori oggetto del caso in esame, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici d'appello, che avevano considerato la presenza della proprietaria in cantiere e l'assenza di protezioni durante gli interventi sulla copertura elementi sufficienti a rendere riconoscibili le condizioni di rischio. Le carenze erano legate a misure essenziali per prevenire la caduta dall'alto e, secondo i giudici, non richiedevano competenze specialistiche per essere individuate.

Infortunio in cantiere: il nesso causale nella responsabilità del committente

La responsabilità del committente per un infortunio non deriva dalla semplice presenza di violazioni antinfortunistiche nel cantiere, ma è legata all'individuazione di **una specifica condotta colposa**

riconducibile ai suoi obblighi e causalmente collegata all'evento, tenendo conto che l'organizzazione delle attività e l'adozione delle misure di sicurezza rimangono principalmente affidate al datore di lavoro.

Per questo accertamento, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che impone di considerare le caratteristiche delle opere, le capacità organizzative dell'impresa, i criteri utilizzati per la scelta dell'appaltatore, l'eventuale ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori e la possibilità di riconoscere immediatamente situazioni di pericolo. Tutte circostanze che consentono di individuare gli obblighi effettivamente gravanti sul committente e di verificare se una sua omissione abbia contribuito alla verificazione dell'infortunio, senza attribuirgli responsabilità per aspetti tecnici che appartengono alla gestione dell'impresa.

In questo caso, la Corte d'Appello aveva individuato due profili di colpa a carico della proprietaria, riconducibili alla scelta di un'impresa priva delle capacità organizzative necessarie e al mancato intervento davanti a carenze prevenzionistiche manifeste durante le lavorazioni. La Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato l'accertamento del **rapporto causale** tra tali omissioni e l'infortunio, rilevando che il ricorso non aveva affrontato in modo specifico le argomentazioni dei giudici d'appello e si era concentrato sulla documentazione amministrativa acquisita e sull'assenza di competenze tecniche della committente.

Lavori edili privati: gli obblighi di sicurezza del proprietario committente

In particolare, la committente aveva sostenuto di avere affidato a una persona di propria fiducia il compito di seguire gli interventi, ritenendo che tale circostanza dovesse escludere o limitare la sua responsabilità per quanto accaduto in cantiere. Argomentazione non condivisa dai giudici di piazza Cavour, che hanno ricordato come l'attribuzione a terzi delle funzioni del committente debba avvenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, attraverso l'individuazione di un **responsabile dei lavori** al quale siano assegnati compiti specifici.

L'art. 89, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il responsabile dei lavori come il soggetto che può essere incaricato dal committente di svolgere i compiti a quest'ultimo attribuiti, mentre l'art. 93, comma 1, prevede che l'**esonero del committente** dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi sia limitato all'incarico conferito. La semplice presenza di una persona che segue l'andamento degli interventi, quindi, non comporta il trasferimento delle funzioni previste dalla normativa, dovendosi individuare quali compiti siano stati effettivamente attribuiti e quali obblighi rimangano in capo al committente.

La designazione dei coordinatori per la sicurezza segue una disciplina distinta e non determina un esonero generalizzato del committente o del responsabile dei lavori, ai quali l'art. 93, comma 2, continua ad attribuire la verifica dell'adempimento degli obblighi espressamente richiamati dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel procedimento esaminato, l'**affidamento informale della vigilanza** non è stato ritenuto sufficiente a trasferire gli obblighi della proprietaria, mancando un incarico che individuasse le specifiche funzioni affidate a un responsabile dei lavori.

Lavori edili privati: quali responsabilità conserva il proprietario

La disciplina sulla sicurezza dei cantieri si applica anche agli interventi eseguiti su **immobili privati**, quando le opere rientrano nell'ambito del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, e il fatto che il committente sia il proprietario di un'abitazione, anziché un operatore professionale del settore edilizio, non lo esonera dagli obblighi previsti dalla normativa.

Le competenze tecniche di chi commissiona i lavori devono essere considerate nella valutazione delle condotte che possono essergli richieste, perché non gli si può attribuire una responsabilità per verifiche specialistiche che spettano all'impresa o alle figure incaricate della sicurezza, mentre rimangono gli obblighi relativi alla scelta dell'appaltatore e alle situazioni di pericolo che possono essere riconosciute senza particolari conoscenze professionali.

La posizione di garanzia del committente non viene meno con l'affidamento delle opere e, anche nei lavori su immobili privati, la responsabilità per un infortunio può derivare dall'inadeguata verifica dell'impresa o dal mancato intervento davanti a rischi manifesti, purché venga accertato il collegamento causale tra la

specifica omissione contestata e l'evento. Nella scelta dell'appaltatore e durante l'esecuzione degli interventi, gli obblighi del committente devono quindi essere valutati rispetto alle caratteristiche delle lavorazioni e alla possibilità di riconoscere e contrastare situazioni di grave pericolo, come quelle legate alle cadute dall'alto.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*